



Trento, 31 dicembre 2010
AR/lb
CIRCOLARE N. 38/2010

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: trattamento di fine rapporto – modifiche in vigore dal primo gennaio 2011

La legge finanziaria provinciale ha introdotto alcune modifiche al Trattamento di fine rapporto. Dette modifiche avranno vigore dal primo gennaio prossimo e saranno applicabili anche ai comuni per il rinvio normativo contenuto nella legge regionale.

Per capire e dare corretta applicazione alle modifiche introdotte riteniamo peraltro opportuno partire dal dato normativo nazionale che regola la medesima materia e che ha anch'esso subito dei notevoli cambiamenti.

A) il quadro nazionale

Il comma 10, dell'art. 12, del D.L. 78/2010, dispone che "a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine rapporto (...) si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%".

In forza della norma appena richiamata, **dal primo di gennaio 2011 a livello nazionale tutti i dipendenti pubblici**, compresi quelli degli enti locali, **transiteranno, al fine del calcolo dell'accantonamento, definitivamente in regime di Trattamento di Fine Rapporto.**

Sino ad ora, a livello nazionale il regime di Trattamento di Fine Rapporto era riservato a:

- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 aderenti a un fondo di previdenza complementare;

mentre **erano rimasti in regime di Indennità premio di servizio** (L. 08.03.1968 n. 1152) **tutti i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 2000 e non aderenti ad un fondo pensione.**

Ora, per le annualità accantonate a partire primo gennaio 2011, anche questi dipendenti, **al solo fine del calcolo dell'accantonamento**, transitano definitivamente in regime di TFR.

In concreto, quindi, per questi dipendenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro **l'ammontare dell'indennità premio di servizio pagato dall'INPDAP sarà determinato dalla sommatoria di due quote** calcolate nel seguente modo:

- **1^a quota, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010**: il calcolo rimane invariato continuando ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152 (retribuzione degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio);



- **2^a quota, relativa all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2011:** il calcolo sarà effettuato attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile ai fini IPS per ciascun anno di servizio; su questa quota verrà applicata la rivalutazione monetaria.

Come espressamente chiarito dalla circolare 17/2010 dell'INPDAP, **le nuove regole non mutano la natura della prestazione che rimane indennità premio di servizio.**

Per questo motivo, l'importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e della seconda quota di IPS, **rimarrà soggetto al trattamento fiscale fissato dall'art. 19, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.**

Questo mutato quadro normativo che l'INPDAP applicherà ovviamente anche ai dipendenti degli enti locali della nostra provincia, modificherà il modo in cui si dovrà procedere per il calcolo della quota INPDAP da scorporare all'atto del pagamento del trattamento di fine rapporto; il fatto che l'INPDAP da qualche mese a questa parte accetti di liquidare la sua quota solamente all'ente e non direttamente al dipendente potrà agevolare le operazioni di liquidazione favorendo la correzione di eventuali errori di calcolo.

B) Il quadro provinciale

Anche la legge Finanziaria provinciale (L.P. 27/2010) ha introdotto una nuova disposizione in materia di TFR, il comma 13-bis, dell'art. 9, della LP 3.2.1997 n. 2, applicabile anche ai comuni in forza del DPGR 18.02.1998 n. 1/L, che recita testualmente:

"Per il personale assunto a tempo determinato a decorrere dal 1 gennaio 2011 oppure con meno di 360 giorni di servizio alla medesima data la Provincia provvede, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, alla diretta corresponsione, con onere a proprio carico, del trattamento di fine rapporto disciplinato da questo articolo. Nei confronti del predetto personale nonché del personale assunto a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2011 si continua ad applicare questo articolo fermo restando il meccanismo di calcolo dell'invarianza della retribuzione netta previsto dalla normativa nazionale in materia."

Ne consegue che dal 01 gennaio 2011, anche presso i comuni della provincia di Trento si transiterà a tutti gli effetti in regime di TFR, con i seguenti risvolti:

- tutto **il personale neoassunto** con contratto a tempo determinato o indeterminato e il personale assunto a tempo determinato che alla data del 01.01.2011 ha maturato meno di 360 giorni di servizio **è da considerarsi pienamente in regime di TFR con applicazione su tale trattamento, all'atto della cessazione dal servizio, della tassazione prevista dall'art. 19, commi 1, 1bis ed 1ter del DPR 917/86 e s.m.;**
- tutto **il personale che** al 31.12.2010 possa vantare un'anzianità utile ai fini dell'erogazione di un IPS **rimane in regime di indennità premio di servizio,** e **l'importo** lordo complessivo, **rimarrà soggetto al trattamento fiscale fissato dall'art. 19, commi 2 e 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.**

Il computo dell'accantonamento per la costituzione del fondo di fine rapporto continua ad effettuarsi per tutto il personale secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, ossia con accantonamento di una quota annua determinata dividendo per 13,5 la retribuzione utile ai fini TFR, così come individuata dall'art. 1, dell'allegato E/9, del CCPL vigente.

C) peculiarità

1. **dal primo gennaio 2011 il personale a tempo determinato** neo-assunto o con meno di 360 giorni di servizio (da computarsi secondo il calendario commerciale con mesi tutti uguali di 30 giorni) al 01.01.2011 **non è più iscritto alla gestione INPDAP ex INADEL anche al compimento di un anno continuativo di servizio.** Si evidenzia infatti che la



- suddetta disposizione provinciale prevede che il TFR sia corrisposto dal 01.01.2011 con "onere a proprio carico" ovvero con onere a carico degli enti datori di lavoro; detta interpretazione della norma è stata confermata anche dagli uffici provinciali che sono stati appositamente interpellati;
2. **dal primo gennaio 2011, il personale a tempo indeterminato neo-assunto e il personale a tempo determinato** neo-assunto o con meno di 360 giorni di servizio (da computarsi secondo il calendario commerciale con mesi tutti uguali di 30 giorni) al 01.01.2011 **ha diritto al TFR con il "meccanismo di calcolo dell'invarianza della retribuzione netta** previsto dalla normativa nazionale in materia". In questo caso quindi:
- continua a trovare applicazione la contribuzione ex INADEL seppure "formalmente" a completo carico del datore di lavoro;
 - rimane invariata la retribuzione percepita dal dipendente in quanto viene ridotta in misura percentualmente identica alla contribuzione ex INADEL "formalmente" non più applicata e rimangono altresì invariati rispetto a prima anche gli imponibili previdenziali e fiscali.

Non rientra nella "categoria" del personale a tempo indeterminato neo-assunto, quel personale che dal 01.01.2011 transita per qualsiasi causa (concorso, mobilità, ecc..) da un ente ad un altro senza alcun giorno di stacco, qualora anche nell'Ente di provenienza trovi applicazione il TFR secondo la LP 2/97. In caso contrario, ovvero qualora nell'Ente di provenienza non trovi applicazione il TFR secondo la LP 2/97 *dovrebbe* trovare piena applicazione la disposizione in questione; in tale situazione infatti da informazioni assunte, sembrerebbe che l'INPDAP, sia intenzionato a procedere con la liquidazione del trattamento di fine servizio di propria competenza fino alla data di trasferimento.

Nel caso di dipendente neo-assunto a tempo indeterminato dal 01.01.2011 che presti già servizio a tempo determinato fino al giorno antecedente l'assunzione in ruolo:

- **trova piena applicazione la nuova disposizione** e quindi l'iscrizione alla contribuzione ex INADEL decorre dalla data di immissione in ruolo **se il servizio a tempo determinato è inferiore a 360 giorni al 01.01.2011,** mentre alla cessazione del rapporto a tempo determinato, l'ente pagherà al dipendente, con onere a proprio carico, il TFR maturato durante il periodo di lavoro a tempo determinato;
- **in caso contrario,** ovvero nell'ipotesi di servizio a tempo determinato al 01.01.2011 pari o superiore a 360 giorni **non trova applicazione la nuova disposizione qualora non vi sia soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro** (a tempo indeterminato e determinato).

Sarà nostra cura aggiornarvi sulle novità interpretative, non appena vi saranno indicazioni definitive da parte dell'INPDAP.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni